**DICEMBRE 2022: NOVITÀ** ..... 2

1 Fatturazione elettronica - Soggetti in regime di franchigia - Decorrenza dell'obbligo ..... 2
2 Redditi dei terreni - Aggiornamento sulla base delle dichiarazioni colturali presentate all'AGEA nel 2022 ..... 2
3 Dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate - Disciplina transitoria - Termine del 31.12.2022 ..... 3
4 *Fringe benefit* - Uso promiscuo dei veicoli aziendali - Approvazione delle tabelle ACI per il 2023 ..... 4
5 Acquisto di veicoli stradali a motore e spese connesse - Limiti alla detrazione IVA - Proroga al 31.12.2025 ..... 4
6 Cessione dei crediti d'imposta energia, gas e carburanti relativi ai mesi da luglio a dicembre 2022 - Comunicazione e compensazione ..... 5
7 Crediti d'imposta energia e gas relativi al mese di dicembre 2022 - Codici tributo per l'utilizzo in compensazione nel modello F24 ..... 6
8 "Superbonus" - Opzione per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo - Utilizzo del credito d'imposta in 10 rate ..... 7
9 Comunicazione dei dati per la precompilazione delle dichiarazioni - Interventi condominiali - Estensione all'eliminazione delle barriere architettoniche ..... 7
10 Comunicazione dei dati delle spese sanitarie per la precompilazione delle dichiarazioni - Ridefinizione degli obblighi per gli ottici ..... 8
11 Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Adeguamento dei registratori telematici ..... 10
12 Distributori automatici - Obbligo di invio telematico dei dati - Adeguamento degli apparecchi - Estensione periodo transitorio ..... 10
13 Trattamento fiscale dell'attività di formazione delle associazioni sportive dilettantistiche ..... 11
14 Rendicontazione del contributo del 5 per mille dell'IRPEF - Soggetti che percepiscono almeno 20.000,00 euro - Nuove procedure telematiche del Ministero del Lavoro ..... 11
15 Iscrizione al RUNTS per silenzio assenso di enti dotati di personalità giuridica ..... 13
16 Registrazione telematica degli atti privati - Contratti di comodato - Approvazione del modello "RAP" ..... 13
17 Credito d'imposta a favore delle imprese editrici per la distribuzione di quotidiani e periodici - Utilizzo in compensazione ..... 14
18 Credito d'imposta energia e gas - Spettanza alle ONLUS - Condizioni ..... 15
19 Erogazioni liberali a un consorzio con qualifica di impresa sociale ..... 15
20 Detrazioni per interventi "edilizi" - Errata indicazione dello sconto in fattura ..... 15
21 Nota di credito - Errata fatturazione - Istanza di rimborso dell'IVA - Ammissibilità ..... 15
22 Appalto - Differenziale per il riequilibrio economico - Assoggettamento ad IVA ..... 16

**GENNAIO 2023: PRINCIPALI ADEMPIMENTI** ..... 17

| | |
|---|---|
| **1** | **FATTURAZIONE ELETTRONICA - SOGGETTI IN REGIME DI FRANCHIGIA - DECORRENZA DELL'OBBLIGO** |
| | L'Agenzia delle Entrate, con la FAQ 22.12.2022 n. 150, ha chiarito che sono obbligati ad emettere fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio, dall'1.7.2022, i soli soggetti in regime di franchigia che abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro nel 2021.<br>Coloro che avessero oltrepassato tale soglia nel 2022 non sono invece tenuti all'emissione di fatture elettroniche nel 2023, potendo attendere sino all'1.1.2024. |
| **1.1** | **SOGGETTI OBBLIGATI DALL'1.7.2022**<br>L'art. 18 del DL 36/2022 dispone che, a decorrere dall'1.7.2022, siano tenuti all'emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SdI):<br>• i soggetti passivi che hanno aderito al "regime di vantaggio" (di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) e coloro che adottano il regime forfetario (di cui all'art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014), i quali, "nell'anno precedente", abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;<br>• i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito, dall'esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000,00 euro. |
| **1.2** | **OBBLIGO GENERALIZZATO DALL'1.1.2024**<br>L'obbligo di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio decorrerà invece "*a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti*" (art. 18 co. 3 del DL 36/2022).<br>La disposizione consentiva una duplice interpretazione, dal momento che per verificare quali fossero i soggetti obbligati, si poteva ritenere di doversi riferire all'ammontare di ricavi conseguiti o compensi percepiti "nell'anno precedente" (2021 per il 2022; 2022 per il 2023), oppure, secondo una diversa tesi, esclusivamente a quelli relativi al 2021, in quanto "anno precedente" a quello di introduzione dell'obbligo.<br>L'Agenzia delle Entrate ha considerato preferibile quest'ultima interpretazione affermando che:<br>• solo per i soggetti passivi in regime di franchigia che nell'anno 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro l'obbligo di fatturazione elettronica è entrato in vigore dall'1.7.2022;<br>• per tutti gli altri soggetti in regime di franchigia, l'obbligo decorrerà, invece, dall'1.1.2024, indipendentemente dai ricavi o compensi conseguiti nel 2022. |
| **2** | **REDDITI DEI TERRENI - AGGIORNAMENTO SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI COLTURALI PRESENTATE ALL'AGEA NEL 2022** |
| | Con il comunicato pubblicato sulla *G.U.* 15.12.2022 n. 292, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto di aver completato le operazioni di aggiornamento dei redditi catastali dei terreni in relazione alle variazioni colturali derivanti dalle dichiarazioni:<br>• relative all'uso del suolo per l'erogazione dei contributi agricoli;<br>• presentate nel 2022 all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).<br><br>L'aggiornamento riguarda 6.197 Comuni. |
| **2.1** | **PUBBLICAZIONE DELLE NUOVE RENDITE**<br>Gli elenchi delle particelle interessate dall'aggiornamento, ovvero di ogni porzione di particella a diversa coltura, indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie, i redditi dominicale e agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente, sono consultabili:<br>• presso ciascun Comune interessato, oppure presso le sedi delle competenti Direzioni provinciali e uffici provinciali - Territorio dell'Agenzia delle Entrate, nonché sul relativo sito Internet (*www.agenziaentrate.gov.it*);<br>• fino al 13.2.2023. |

| | |
|---|---|
| **2.2** | **EFFICACIA DELLE NUOVE RENDITE**<br>I nuovi redditi dei terreni, derivanti dalle dichiarazioni relative all'uso dei suoli presentate all'AGEA nel 2022, producono effetti fiscali dall'1.1.2022. |
| **2.3** | **RICORSO E RECLAMO/MEDIAZIONE CONTRO LE NUOVE RENDITE**<br>Contro i nuovi redditi dei terreni, i contribuenti possono presentare ricorso:<br>• innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale) competente per territorio;<br>• entro il 13.4.2023 (120° giorno a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del comunicato in esame).<br>Si ricorda che, dall'1.1.2016, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. |
| **2.4** | **ISTANZA DI AUTOTUTELA**<br>Il contribuente che riscontri errori e incongruenze nell'attribuzione delle nuove rendite può anche presentare istanza di autotutela all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello reso disponibile sul relativo sito Internet.<br>Nell'istanza dovrà essere indicata:<br>• la nuova qualità catastale ritenuta inesatta;<br>• la relativa motivazione, in considerazione del tipo di coltivazione praticata sul terreno nel 2022.<br>Inoltre, potranno essere fornite tutte le ulteriori indicazioni ritenute utili per la corretta identificazione della qualità catastale. |
| **3** | **DIVIDENDI DERIVANTI DAL POSSESSO DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE - DISCIPLINA TRANSITORIA - TERMINE DEL 31.12.2022** |
| | Dall'1.1.2018, la L. 205/2017 ha introdotto l'applicazione generalizzata della ritenuta a titolo d'imposta del 26% (o dell'imposta sostitutiva con la medesima aliquota) per i dividendi percepiti dalle persone fisiche su partecipazioni qualificate e non qualificate.<br>È stata però prevista un'apposita disciplina transitoria per le partecipazioni qualificate, in base alla quale, per le distribuzioni di utili deliberate fino al 31.12.2022 e formatesi con utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31.12.2017, continua ad applicarsi la concorrenza parziale al reddito ai sensi del DM 26.5.2017.<br>Il principio di diritto Agenzia delle Entrate 6.12.2022 n. 3 è ulteriormente intervenuto sull'applicazione di tale regime transitorio. |
| **3.1** | **DISCIPLINA TRANSITORIA PER I DIVIDENDI SU PARTECIPAZIONI QUALIFICATE**<br>Applicando il regime transitorio, i dividendi su partecipazioni qualificate *ex* art. 67 co. 1 lett. c) del TUIR sono tassati a fini IRPEF in capo alle persone fisiche non imprenditori:<br>• nel limite del 40%, per gli utili formatisi fino all'esercizio in corso al 31.12.2007;<br>• nel limite del 49,72%, per utili formatisi dopo l'esercizio in corso al 31.12.2007 e sino all'esercizio in corso al 31.12.2016;<br>• nel limite del 58,14%, per utili formatisi fino all'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016. |
| **3.2** | **APPLICAZIONE DEL REGIME TRANSITORIO IN BASE ALLA DELIBERA DI DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI**<br>Il principio di diritto Agenzia delle Entrate 6.12.2022 n. 3 ha chiarito che il regime transitorio *ex* L. 205/2017 si applica agli utili prodotti in esercizi anteriori a quello di prima applicazione del nuovo regime, "*a condizione che la relativa distribuzione sia stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dal fatto che l'effettivo pagamento avvenga in data successiva*".<br>Può, quindi, considerarsi superata la controversa risposta a interpello Agenzia delle Entrate 16.9.2022 n. 454 che, in modo incoerente con il tenore letterale della norma, |

| | |
|---|---|
| *segue* | aveva ritenuto applicabile la ritenuta o l'imposta sostitutiva del 26% per tutti i dividendi percepiti a partire dall'1.1.2023.<br>Il documento di prassi in commento ricorda, poi, che per i soci delle società di capitali il diritto alla percezione del dividendo sorge nel momento in cui l'assemblea ne delibera la distribuzione. La delibera attribuisce dunque al socio un diritto di credito nei confronti della società, al momento dell'approvazione della stessa.<br>Pertanto, l'Amministrazione finanziaria può contestare la natura simulata della delibera di distribuzione dei dividendi o la sua riqualificazione sulla base degli scopi concretamente perseguiti. |
| **4** | ***FRINGE BENEFIT* - USO PROMISCUO DEI VEICOLI AZIENDALI - APPROVAZIONE DELLE TABELLE ACI PER IL 2023** |
| | Sono state pubblicate, sulla *G.U.* 28.12.2022 n. 302, le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autoveicoli e motoveicoli elaborate dall'ACI, necessarie per determinare il compenso in natura (*fringe benefit*) per il 2023 dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi in caso di utilizzo promiscuo dei veicoli aziendali. |
| **4.1** | **CONTRATTI STIPULATI FINO AL 30.6.2020**<br>Per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente/collaboratore con contratti stipulati entro il 30.6.2020, continua a costituire *fringe benefit* il 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle suddette Tabelle nazionali dell'ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti o corrisposti dal lavoratore. |
| **4.2** | **CONTRATTI STIPULATI DALL'1.7.2020**<br>Per i veicoli di nuova immatricolazione (dall'1.7.2020, cfr. ris. Agenzia delle Entrate 14.8.2020 n. 46) concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dall'1.7.2020 si applica, invece, la nuova versione dell'art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR, come modificato dall'art. 1 co. 632 - 633 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020).<br>La suddetta percentuale di determinazione del *fringe benefit* varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica (CO2). In particolare:<br>• per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica non superiore a 60 g/km, si assume il 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell'ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al lavoratore;<br>• per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km, la percentuale è pari al 30%;<br>• per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la percentuale è pari al 50% a decorrere dal 2021;<br>• per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiore a 190 g/km, la percentuale è pari al 60% a decorrere dal 2021.<br>***Veicoli immatricolati prima dell'1.7.2020***<br>Nel caso in cui il contratto di concessione in uso promiscuo del veicolo sia stipulato dall'1.7.2020 ma il veicolo sia stato immatricolato prima di tale data, la ris. Agenzia delle Entrate 14.8.2020 n. 46 ha stabilito che il *fringe benefit* deve essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all'uso privato del veicolo, scorporando quindi dal suo valore normale l'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro. |
| **4.3** | **TABELLE ACI**<br>Le tabelle ACI con gli importi validi per il 2023 individuano quindi, per tutti i modelli, gli importi dei *fringe benefit* in apposite colonne distinte in base alle suddette percentuali (25%, 30%, 50% o 60%). |

| | |
|---|---|
| | Le tabelle sono disponibili anche sul sito Internet dell'ACI (*www.aci.it*), nella sezione servizi *on line*/*fringe benefit*. |
| **5** | **ACQUISTO DI VEICOLI STRADALI A MOTORE E SPESE CONNESSE - LIMITI ALLA DETRAZIONE IVA - PROROGA AL 31.12.2025** |
| *segue* | Con la decisione (UE) 6.12.2022 n. 2411, è stata prorogata, sino al 31.12.2025, l'autorizzazione concessa all'Italia dal Consiglio dell'Unione europea a prevedere un limite forfetario del 40% alla detrazione dell'IVA assolta sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non interamente utilizzati "a fini professionali" (si veda l'art. 19-*bis*1 co. 1 lett. c) e d) del DPR 633/72).<br>Un'eventuale domanda di autorizzazione a prorogare ulteriormente la misura di deroga dovrà essere presentata alla Commissione europea entro il 31.3.2025, corredata di una relazione che comprenda un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto alla detrazione dell'IVA. |
| **6** | **CESSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA ENERGIA, GAS E CARBURANTI RELATIVI AI MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2022 - COMUNICAZIONE E COMPENSAZIONE** |
| | Con il provv. 6.12.2022 n. 450517, l'Agenzia delle Entrate ha esteso le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici già previste dal provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253445, approvando una nuova versione del modello di comunicazione e delle relative istruzioni di compilazione e specifiche tecniche.<br>Con la ris. Agenzia delle Entrate 13.12.2022 n. 73 sono stati istituiti nuovi codici tributo per l'utilizzo in compensazione dei crediti da parte dei cessionari. |
| **6.1** | **CREDITI D'IMPOSTA INTERESSATI**<br>Le nuove indicazioni riguardano i crediti d'imposta energia elettrica e gas relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 riconosciuti alle:<br>• imprese energivore (art. 1 co. 1 del DL 144/2022);<br>• imprese gasivore (art. 1 co. 2 del DL 144/2022);<br>• imprese non energivore (art. 1 co. 3 del DL 144/2022);<br>• imprese diverse da quelle gasivore (art. 1 co. 4 del DL 144/2022).<br>Sono interessati anche i crediti d'imposta per l'acquisto di carburante:<br>• da parte delle imprese esercenti attività agricola e della pesca e attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61;<br>• in relazione alla spesa sostenuta nel quarto trimestre del 2022 (art. 2 del DL 144/2022).<br>I nuovi termini di comunicazione si applicano anche ai crediti d'imposta energia elettrica e gas relativi al terzo trimestre 2022 (mesi di luglio, agosto e settembre 2022). |
| **6.2** | **TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE**<br>La cessione dei crediti d'imposta deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate:<br>• dal 6.12.2022 al 22.3.2023, in relazione ai crediti d'imposta per l'acquisto di carburanti per il quarto trimestre 2022;<br>• dal 6.12.2022 al 21.6.2023, in relazione ai crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022.<br>***Crediti d'imposta energia elettrica e gas relativi al terzo trimestre 2022***<br>Entro la suddetta data del 21.6.2023 devono essere comunicate anche le cessioni riguardanti i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas relativi al terzo trimestre 2022 (mesi di luglio, agosto e settembre 2022), in luogo della precedente scadenza del 23.3.2023 prevista dal provv. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 376961. |

| | |
|---|---|
| **6.3** | **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE**<br>La comunicazione deve avvenire:<br>• sulla base del nuovo modello approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 6.12.2022 n. 450517;<br>• utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle nuove specifiche tecniche. |
| **6.4**<br><br>*segue* | **UTILIZZO DEI CREDITI D'IMPOSTA DA PARTE DEI CESSIONARI**<br>I cessionari sono tenuti preventivamente ad accettare la cessione e comunicare l'opzione irrevocabile per l'utilizzo in compensazione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ("Piattaforma cessione crediti").<br><br>I cessionari utilizzano i crediti d'imposta ricevuti:<br>• esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentato tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;<br>• entro il 30.6.2023, in relazione ai crediti d'imposta energia elettrica e gas relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022;<br>• entro il 31.3.2023, in relazione ai crediti d'imposta per l'acquisto di carburanti per il quarto trimestre 2022. |
| **6.5** | **CODICI TRIBUTO PER L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DA PARTE DEI CESSIONARI**<br>Con la ris. Agenzia delle Entrate 13.12.2022 n. 73 sono stati istituiti i seguenti codici tributo per l'utilizzo in compensazione, da parte dei cessionari, dei crediti d'imposta energia e gas relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022:<br>• "7733", relativo al credito d'imposta a favore delle imprese energivore;<br>• "7734", relativo al credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale;<br>• "7735", relativo al credito d'imposta a favore delle imprese non energivore;<br>• "7736", relativo al credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale.<br><br>***Crediti d'imposta per il carburante***<br>È stato altresì istituito il codice tributo "7737", relativo all'utilizzo in compensazione da parte dei cessionari del credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca quarto trimestre 2022. |
| **6.6** | **MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24**<br>In sede di compilazione del modello F24:<br>• i suddetti codici tributo vanno esposti nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati" (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna "importi a debito versati");<br>• nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno cui si riferisce il credito, nel formato "AAAA". |
| **7** | **CREDITI D'IMPOSTA ENERGIA E GAS RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022 - CODICI TRIBUTO PER L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24** |
| | Con la ris. Agenzia delle Entrate 12.12.2022 n. 72, sono stati istituiti i codici tributo ai fini dell'utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, dei crediti d'imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022 (art. 1 del DL 176/2022, c.d. "Aiuti-*quater*"). |
| **7.1** | **CODICI TRIBUTO** |

| | |
|---|---|
| | Per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, dei suddetti crediti d'imposta relativi al mese di dicembre 2022, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:<br>• "6993", con riferimento al credito d'imposta a favore delle imprese energivore;<br>• "6994", con riferimento al credito d'imposta a favore delle imprese gasivore;<br>• "6995", con riferimento al credito d'imposta a favore delle imprese non energivore;<br>• "6996", con riferimento al credito d'imposta a favore delle imprese non gasivore. |
| **7.2** | **MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24**<br>In sede di compilazione del modello F24:<br>• il codice tributo va esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati" (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati");<br>• nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA". |
| **7.3** | **PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24**<br>Il modello F24 contenente la compensazione del credito d'imposta deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. |
| **8** | **"SUPERBONUS" - OPZIONE PER LA CESSIONE DEL CREDITO O LO SCONTO SUL CORRISPETTIVO - UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA IN 10 RATE** |
| | Per gli interventi che danno diritto al "superbonus" di cui all'art. 119 del DL 34/2020, l'art. 9 co. 4 del DL 18.11.2022 n. 176 (c.d. "Aiuti-*quater*") ha introdotto la possibilità di utilizzare in 10 rate annuali di pari importo i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura, di cui all'art. 121 del DL 34/2020, inviate all'Agenzia delle Entrate entro il 31.10.2022 e non ancora utilizzati, anziché in 4 o 5 rate.<br>A tal fine, dovrà essere inviata all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione da parte del fornitore o del cessionario secondo le modalità attuative che verranno definite da un successivo provvedimento della stessa Agenzia. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno continua a non poter essere fruita negli anni successivi né a poter essere richiesta a rimborso. |
| **8.1** | **ISTITUZIONE DI NUOVI CODICI TRIBUTO**<br>In seguito delle novità introdotte dal citato art. 9 co. 4 del DL 176/2022, con riguardo al "superbonus" è necessario distinguere i crediti d'imposta derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura comunicate all'Agenzia delle Entrate:<br>• entro il 31.10.2022; in tal caso si continuano ad utilizzare i codici tributo istituiti con:<br>– la ris. Agenzia delle Entrate 28.12.2020 n. 83, per i crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate fino al 16.2.2022;<br>– la ris. Agenzia delle Entrate 14.3.2022 n. 12, per i crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate a decorrere dal 17.2.2022 e fino al 31.10.2022;<br>• dall'1.11.2022; in questo caso devono essere utilizzati i nuovi codici tributo istituiti dalla ris. Agenzia delle Entrate 7.12.2022 n. 71.<br><br>Per i crediti derivanti dalle opzioni comunicate all'Agenzia delle Entrate dall'1.11.2022, pertanto, i codici tributo sono:<br>• "7708" denominato "*CESSIONE CREDITO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 - art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/11/2022*";<br>• "7718" denominato "*SCONTO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 - art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/11/2022*". |
| **8.2** | **MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24**<br>In sede di compilazione del modello F24: |

| | |
|---|---|
| | • I suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati" (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna "importi a debito versati");<br>• nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato "AAAA" (ad esempio, per le spese sostenute nel 2022, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, dovrà essere indicato l'anno "2023", per l'utilizzo in compensazione della seconda quota dovrà essere indicato l'anno "2024" e così via). |
| **8.3** | **PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24**<br>Il modello F24 contenente la compensazione dei crediti in esame deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. |
| **9** | **COMUNICAZIONE DEI DATI PER LA PRECOMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI - INTERVENTI CONDOMINIALI - ESTENSIONE ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE** |
| | Con il provv. 20.12.2022 n. 470370, l'Agenzia delle Entrate ha modificato le specifiche tecniche relative alle comunicazioni dei dati da trasmettere all'Anagrafe tributaria ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi, in relazione agli interventi effettuati su parti comuni di edifici residenziali. |
| **9.1** | **ESTENSIONE AGLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE**<br>Le specifiche tecniche sono infatti state implementate con ulteriori informazioni al fine di consentire una compilazione sempre più completa della dichiarazione precompilata e di recepire le modifiche normative introdotte dagli artt. 119-*ter* e 121 del DL 34/2020.<br>In particolare, è stato inserito il nuovo codice intervento "32" per la comunicazione dei dati relativi alle spese sostenute per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti, di cui all'art. 119-*ter* del citato DL 34/2020 (introdotto dalla L. 234/2021, legge di bilancio 2022), che beneficiano della detrazione del 75%.<br>Anche per tali spese il contribuente può optare, in alternativa alla fruizione della detrazione in dichiarazione, per la cessione del relativo credito o lo sconto sul corrispettivo, ai sensi del suddetto art. 121 del DL 34/2020. |
| **9.2** | **DECORRENZA**<br>Le nuove specifiche tecniche sono da utilizzare a decorrere dalle informazioni relative all'anno 2022, ai fini della precompilazione delle dichiarazioni modelli 730/2023 e REDDITI PF 2023. |
| **9.3** | **TERMINE DI COMUNICAZIONE DEI DATI**<br>I dati relativi al 2022 degli interventi condominiali devono essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate entro il 16.3.2023. |
| **10** | **COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE PER LA PRECOMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI - RIDEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI PER GLI OTTICI** |
| | Con il DM 28.11.2022, pubblicato sulla *G.U.* 9.12.2022 n. 287, sono state apportate alcune modifiche al DM 1.9.2016, ridefinendo l'obbligo per gli ottici di invio al Sistema Tessera sanitaria dei dati delle spese sanitarie per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (modelli 730 e modelli REDDITI PF). |
| **10.1** | **INTRODUZIONE DELL'OBBLIGO PER GLI OTTICI DI INVIO DELLE SPESE SANITARIE**<br>Per effetto del DM 1.9.2016, l'obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria è stato infatti previsto anche in relazione agli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico, |

| | |
|---|---|
| | che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli artt. 11 co. 7 e 13 del DLgs. 24.2.97 n. 46, a partire dalle spese sostenute dall'1.1.2016. |
| **10.2** | **RIDEFINIZIONE DELL'OBBLIGO PER GLI OTTICI DI INVIO DELLE SPESE SANITARIE**<br>La disciplina in materia di dispositivi medici è stata però successivamente modificata per effetto dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio 5.4.2017 n. 745 e 23.4.2020 n. 561, con adeguamento della normativa nazionale ad opera del DLgs. 5.8.2022 n. 137.<br>In particolare il suddetto regolamento UE 2017/745 ha apportato importanti novità relativamente all'inquadramento della fattispecie dei dispositivi medici "su misura", facendo decadere la possibilità di considerare tali le lenti a contatto e gli occhiali da vista, generalmente venduti presso gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico, inquadrabili invece come "dispositivi adattabili". Di conseguenza con l'introduzione del citato regolamento è decaduto l'obbligo di iscrizione degli ottici nell'elenco istituito presso il Ministero della Salute e tale elenco è stato pertanto dismesso.<br><br>Al fine di tenere conto della suddetta evoluzione normativa in materia di dispositivi medici, con il citato DM 28.11.2022 viene quindi stabilito che l'obbligo di inviare i dati al Sistema Tessera sanitaria riguarda gli esercenti l'arte ausiliaria di ottico registrati in Anagrafe tributaria con codice attività – primario o secondario – 47.78.20 "Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia".<br><br>***Decorrenza***<br>In relazione a tali soggetti, l'obbligo di invio dei dati si applica alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dall'1.1.2022.<br><br>I dati delle spese sanitarie sostenute nel 2022 saranno quindi utilizzati per la precompilazione dei modelli 730/2023 e REDDITI PF 2023, da rendere disponibili da parte dell'Agenzia delle Entrate entro il 30.4.2023.<br><br>***Richiesta delle credenziali al Sistema Tessera sanitaria***<br>A partire dall'1.12.2022, al momento della richiesta al Sistema Tessera sanitaria, formulata dagli esercenti l'attività di ottico, delle credenziali necessarie all'invio dei dati delle spese sanitarie, il Sistema Tessera sanitaria acquisisce dall'Agenzia delle Entrate l'informazione puntuale che il richiedente sia registrato in Anagrafe tributaria, con il codice attività – primario o secondario – 47.78.20 "Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia". |
| *segue* | |
| **10.3** | **TERMINI DI INVIO DEI DATI**<br>In via transitoria, il DM 28.11.2022 stabilisce che l'invio al Sistema Tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2022 dovrà avvenire entro il 31.1.2023.<br>Si tratta quindi di un'unica scadenza annuale, rispetto alle due scadenze semestrali previste per gli altri soggetti obbligati in relazione ai dati del 2022 (30.9.2022 per i dati relativi al primo semestre 2022 e 31.1.2023 per i dati relativi al secondo semestre 2022).<br><br>Per le spese sostenute negli anni successivi al 2022 la trasmissione dei dati avverrà entro le scadenze ordinariamente stabilite per tutti i soggetti obbligati, ai sensi dell'art. 7 del DM 19.10.2020. |
| **10.4** | **MODALITÀ DI INVIO DEI DATI**<br>Per quanto riguarda le specifiche tecniche e le modalità operative per la trasmissione telematica dei dati, il DM 28.11.2022 stabilisce che sono quelle già previste dai decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31.7.2015, 16.9.2016 e 19.10.2020. |
| **10.5** | **MODALITÀ DI UTILIZZO DEI DATI**<br>Le modalità tecniche di utilizzo dei dati ai fini dell'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate sono state stabilite dal provv. Agenzia delle Entrate 16.12.2022 n. |

| | |
|---|---|
| | 465446, il quale ha disposto che rimangono applicabili quelle già previste dai precedenti provvedimenti 6.5.2019 n. 115304, 23.12.2019 n. 1432437, 16.10.2020 n. 329676 e 30.9.2021 n. 249936. |
| **10.6** | **REGIME SANZIONATORIO**<br>L'omessa, tardiva o errata effettuazione delle comunicazioni di dati per la precompilazione delle dichiarazioni è soggetta all'applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione:<br>• senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il "cumulo giuridico" *ex* art. 12 del DLgs. 472/97;<br>• con un massimo però di 50.000,00 euro.<br><br>Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.<br>***Primo anno di applicazione dell'obbligo***<br>Per il primo anno di applicazione dell'obbligo di comunicazione, non si fa luogo all'applicazione delle suddette sanzioni in caso:<br>• di "*lieve tardività*" nella trasmissione dei dati;<br>• oppure di errata trasmissione degli stessi, "*se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata*".<br><br>Tale disciplina è quindi applicabile alle comunicazioni delle spese sanitarie sostenute nell'anno 2022, in relazione ai soggetti che diventano obbligati all'invio per effetto del DM 28.11.2022.<br>***Correzione dei dati trasmessi***<br>Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non è comunque applicabile se la trasmissione dei dati corretti è effettuata:<br>• entro i 5 giorni successivi alla scadenza;<br>• ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa. |
| *segue* | |
| **11** | **MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI - ADEGUAMENTO DEI REGISTRATORI TELEMATICI** |
| | Con il provv. 28.12.2022 n. 480030, è stata prorogata dal 31.12.2022 al 31.12.2024 la possibilità per l'Agenzia delle Entrate, sentita la Commissione per l'approvazione degli apparecchi misuratori fiscali, di approvare le modifiche che si rendano necessarie per l'adeguamento di registratori di cassa adattati a registratore telematico e già immatricolati, per i quali sia scaduto il provvedimento di approvazione del relativo modello. |
| **11.1** | **ADEGUAMENTO DEGLI APPARECCHI**<br>Possono rientrare tra i registratori telematici anche i registratori di cassa prodotti sulla base di un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello, in corso di validità all'1.1.2017, se resi conformi alle specifiche tecniche allegate al provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 182017 (§ 1.4) e adattati a registratore telematico.<br>Per essere utilizzati come registratori telematici, gli strumenti devono essere dotati di connettività ed essere idonei a memorizzare (nella memoria permanente di riepilogo) il certificato dispositivo, nonché a elaborare e sigillare elettronicamente il *file* XML predisposto per i dati dei corrispettivi, secondo il tracciato previsto. Ove non dotati di tali caratteristiche, i registratori devono essere provvisti di apposito apparato esterno (c.d. "modulo d'invio") collegato al registratore di cassa. |
| **11.2** | **PROROGA DEL TERMINE PER L'APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE**<br>Il termine per l'approvazione delle modifiche che si rendano necessarie per l'adegua- |

| | |
|---|---|
| | mento di registratori di cassa adattati a registratore telematico e già immatricolati, per i quali sia scaduto il provvedimento di approvazione del relativo modello, è stato quindi prorogato al 31.12.2024, in modo da rendere possibile in ogni caso l'adeguamento degli apparecchi già distribuiti agli esercenti.<br>La proroga si è resa necessaria per consentire ai produttori di aggiornare, per i soli fini fiscali, anche quei modelli, ancora molto diffusi sul mercato, altrimenti non aggiornabili. |
| **12** | **DISTRIBUTORI AUTOMATICI - OBBLIGO DI INVIO TELEMATICO DEI DATI - ADEGUAMENTO DEGLI APPARECCHI - ESTENSIONE PERIODO TRANSITORIO** |
| | Con il provv. 2.12.2022 n. 446073, l'Agenzia delle Entrate ha eliminato il limite temporale, originariamente stabilito al 31.12.2022, entro cui adattare o sostituire i distributori automatici, al fine di renderli capaci di memorizzare e inviare i dati dei corrispettivi giornalieri direttamente dai sistemi *master* che controllano gli apparecchi. |
| **12.1** | **ADEGUAMENTO DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI**<br>Si ricorda infatti che:<br>• l'art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015 ha stabilito che, a decorrere dall'1.4.2017, i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici, sono obbligati a memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri;<br>• con il provv. 30.6.2016 n. 102807, l'Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche, gli strumenti e i termini per procedere alla memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi derivanti da distributori automatici dotati di "porta di comunicazione", prevedendo una soluzione "transitoria", che avrebbe dovuto concludersi entro il 31.12.2022, ed una "a regime";<br>• con il successivo provv. 31.3.2017 n. 61936 sono stati definiti anche gli strumenti per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall'utilizzo di distributori privi di "porta di comunicazione", ed è stato previsto che per i relativi gestori gli obblighi decorressero dall'1.1.2018. |
| **12.2**<br>*segue* | **ESTENSIONE DEL PERIODO TRANSITORIO**<br>A causa delle conseguenze della crisi economica determinata dalla pandemia di COVID-19, che ha reso necessarie misure restrittive i cui effetti hanno interessato anche gli operatori economici che gestiscono i distributori automatici, l'Agenzia delle Entrate ha deciso di non gravare questi ultimi di ulteriori costi per l'adeguamento dei distributori automatici (apparecchi automatizzati che erogano prodotti o servizi su richiesta dell'utente, previo pagamento di un corrispettivo).<br>Pertanto, con il provv. 2.12.2022 n. 446073, è stato esteso il periodo transitorio, che originariamente doveva concludersi il 31.12.2022.<br>Un ulteriore provvedimento definirà le nuove specifiche tecniche, nonché la pianificazione delle tempistiche di implementazione delle "*vending machine*". |
| **13** | **TRATTAMENTO FISCALE DELL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE** |
| | Con la consulenza giuridica Agenzia delle Entrate 23.12.2022 n. 7, è stato definito il trattamento IRES e IVA dei corrispettivi percepiti dalle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) per lo svolgimento dell'attività di formazione sportiva (nel caso specifico, calcistica). |
| **13.1** | **TRATTAMENTO AI FINI IRES**<br>Rispetto a tale attività non risulterebbe applicabile l'art. 143 co. 1 secondo periodo del TUIR, il quale richiede, ai fini della decommercializzazione delle prestazioni di servizi, l'assenza di una "specifica organizzazione". Nell'ambito dell'attività sportiva, può essere indicativa di un'organizzazione la disponibilità e l'utilizzo di mezzi (es. impianti sportivi) e risorse (es. l'impiego di specifici addetti quali insegnanti, preparatori atletici).<br>La non imponibilità dei corrispettivi specifici prevista dall'art. 148 co. 3 del TUIR richie- |

| | |
|---|---|
| | de invece che l'attività sia svolta:<br>• in diretta attuazione degli scopi istituzionali;<br>• nei confronti di iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.<br><br>In sostanza, la decommercializzazione si applica anche alle attività effettuate a favore di soggetti, privi della qualifica di associati, ma che risultino tesserati dell'organizzazione sportiva nazionale cui è affiliata l'ASD.<br>Assumono rilevanza ai fini IRES, invece, le attività svolte nei confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di associato, oppure quella di tesserato dalle rispettive organizzazioni nazionali. |
| **13.2** | **TRATTAMENTO AI FINI IVA**<br>Fino al 31.12.2023, è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA l'attività di formazione sportiva posta in essere dalle ASD se resa, a fronte di corrispettivi specifici, nei confronti degli associati o di altre associazioni che svolgono la stessa attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (art. 4 co. 4 secondo periodo del DPR 633/72).<br>Tale attività risulta, invece, rilevante ai fini dell'IVA (e, pertanto, assoggettabile a imposta in misura ordinaria) se effettuata nei confronti di soggetti che non hanno la qualifica di associati, né sono tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, ancorché frequentatori e/o praticanti. |
| **13.3** | **CONDIZIONI COMUNI**<br>Tanto ai fini IRES, quanto ai fini IVA, la decommercializzazione dei corrispettivi specifici richiede:<br>• il recepimento negli statuti dell'ente di specifiche clausole statutarie, dirette a garantire la non lucratività dell'ente e l'effettività del rapporto associativo;<br>• la trasmissione del modello EAS all'Agenzia delle Entrate. |
| **14** | **RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF - SOGGETTI CHE PERCEPISCONO ALMENO 20.000,00 EURO - NUOVE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MINISTERO DEL LAVORO** |
| *segue* | Con il DM 13.12.2022 n. 396, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha aggiornato i modelli e le linee guida per la rendicontazione del contributo del 5 per mille dell'IRPEF (di cui al DLgs. 111/2017 e al DPCM 23.7.2020), prevedendo nuove procedure telematiche, tramite un'apposita piattaforma informatica dedicata, al fine di dematerializzare la documentazione. |
| **14.1** | **AMBITO APPLICATIVO**<br>Le nuove disposizioni si applicano agli enti che:<br>• rientrano nella competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'erogazione delle somme del 5 per mille, cioè gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS e, fino all'operatività del RUNTS, gli enti del volontariato, le ONLUS, le associazioni di promozione sociale (APS) e le altre associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei previsti settori;<br>• devono rendicontare gli utilizzi dei contributi ricevuti a titolo di 5 per mille, qualora siano di importo pari o superiore a 20.000,00 euro. |
| **14.2** | **DECORRENZA**<br>Nei confronti dei suddetti soggetti, le nuove modalità si applicano a partire dal contributo del 5 per mille relativo all'anno finanziario 2021, cioè quello relativo al periodo d'imposta 2020 e derivante dai modelli 730/2021 e REDDITI PF 2021. |
| **14.3** | **REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL RENDICONTO TRAMITE UN'APPOSITA** |

| | |
|---|---|
| | **PIATTAFORMA INFORMATICA**<br>Ai sensi dell'art. 16 del DPCM 23.7.2020, i soggetti beneficiari del 5 per mille devono redigere un apposito rendiconto:<br>• dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite;<br>• utilizzando la modulistica approvata dall'Amministrazione competente;<br>• accompagnato da una relazione illustrativa;<br>• entro un anno dalla ricezione degli importi.<br><br>Con il DM 396/2022 viene stabilito che la modulistica relativa alla rendicontazione del 5 per mille è resa disponibile sulla piattaforma informatica "Cinque per mille", accessibile dal portale *servizi.lavoro.gov.it*. Attraverso tale piattaforma la compilazione del rendiconto e della relazione illustrativa dovrà avvenire mediante la prevista procedura *online*.<br>Tramite la suddetta piattaforma dovrà essere adempiuto anche l'obbligo di trasmissione del rendiconto e della relazione illustrativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Non saranno infatti accettate rendicontazioni redatte e inviate con altre modalità (es. mediante raccomandata postale o posta elettronica certificata).<br><br>***Accesso alla piattaforma informatica***<br>Per accedere alla piattaforma sarà necessario autenticarsi tramite le credenziali SPID o CIE.<br>Una volta effettuata l'autenticazione bisognerà procedere con la fase di registrazione del profilo ente, nonché con l'eventuale gestione delle deleghe, secondo le indicazioni contenute nel manuale utente disponibile *online*.<br>In caso di problematiche relative all'accesso e alla registrazione, gli enti dovranno rivolgersi all'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) *online*, contattabile tramite l'indirizzo *https://urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case*. |
| **14.4**<br><br>*segue* | **PUBBLICAZIONE DEL RENDICONTO SUL SITO INTERNET DELL'ENTE BENEFICIARIO**<br>L'art. 16 del DPCM 23.7.2020 dispone che i soggetti beneficiari del 5 per mille devono inoltre pubblicare sul proprio sito internet gli importi percepiti e il rendiconto con la relazione illustrativa:<br>• entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la sua compilazione;<br>• dandone comunicazione all'Amministrazione competente entro i successivi 7 giorni.<br><br>Come previsto dalle nuove disposizioni:<br>• sul sito internet dell'ente beneficiario dovrà essere pubblicato il rendiconto (comprensivo della relazione illustrativa) generato dalla piattaforma informatica al termine della procedura di invio, scaricabile dalla schermata *Home*, cliccando sull'icona "PDF";<br>• l'obbligo di comunicazione al Ministero di avvenuta pubblicazione dovrà essere assolto accedendo sempre alla piattaforma; cliccando sull'icona "Modifica link" sarà infatti possibile inserire/modificare il *link* relativo alla pagina *web* dove è stato pubblicato il rendiconto. |
| **14.5** | **ENTI CHE PERCEPISCONO IMPORTI DA 5 PER MILLE INFERIORI A 20.000,00 EURO**<br>Gli enti che percepiscono contributi a titolo di 5 per mille per importi inferiori a 20.000,00 euro continueranno invece ad adempiere all'obbligo di redazione e pubblicazione del rendiconto mediante la modulistica e le modalità contenute nel precedente DM 22.9.2021 n. 488.<br><br>***Pubblicazione del rendiconto sul proprio sito internet***<br>Viene confermato che tali soggetti non hanno l'obbligo di pubblicare il rendiconto sul |

| | |
|---|---|
| | proprio sito internet, ma tale pubblicazione viene raccomandata in quanto contribuisce ad accrescere il livello di trasparenza del Terzo settore nei confronti della generalità dei consociati.<br>La comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'avvenuta pubblicazione facoltativa deve avvenire mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo rendicontazione5×mille@pec.lavoro.gov.it. |
| **15** | **ISCRIZIONE AL RUNTS PER SILENZIO ASSENSO DI ENTI DOTATI DI PERSONALITÀ GIURIDICA** |
| | Con la nota 2.12.2022 n. 18655, il Ministero del Lavoro ha esaminato la situazione degli enti (organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) dotati di personalità giuridica che sono trasmigrati al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) per silenzio assenso. |
| **15.1** | **INTEGRAZIONE DELLE INFORMAZIONI NEL RUNTS**<br>Per tali soggetti si pone la necessità di aggiornare e integrare le informazioni contenute nel RUNTS e di coordinare la nuova iscrizione con la sospensione del medesimo ente dai registri delle persone giuridiche (RPG) in base all'art. 22 co. 1-*bis* del DLgs. 117/2017.<br>A tali fini, gli uffici del RUNTS possono richiedere, entro un termine congruo, di aggiornare le informazioni, depositare i documenti e presentare, tramite il notaio cui compete la verifica, la documentazione dalla quale risulta il possesso del patrimonio minimo (15.000,00 euro). |
| **15.2** | **EFFETTI DELL'INADEMPIMENTO**<br>L'inadempimento agli obblighi di aggiornamento determina la cancellazione dal RUNTS dell'ente, della quale è informato l'ufficio gestore del registro delle persone giuridiche (RPG) di riferimento per la riattivazione a pieno titolo della posizione precedentemente sospesa. |
| **16** | **REGISTRAZIONE TELEMATICA DEGLI ATTI PRIVATI - CONTRATTI DI COMODATO - APPROVAZIONE DEL MODELLO "RAP"** |
| | L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 16.12.2022 n. 465520, ha approvato il nuovo modello "RAP - Registrazione di atto privato", con le relative istruzioni di compilazione, da utilizzare, a partire dal 20.12.2022, per la registrazione telematica dei contratti di comodato. |
| **16.1** | **UTILIZZO DEL MODELLO "RAP"**<br>Il modello "RAP", nella versione approvata dal provvedimento in commento, può essere utilizzato per la registrazione in via telematica dei contratti di comodato.<br>Con successivi provvedimenti dell'Agenza delle Entrate, il modello "RAP" sarà progressivamente esteso alla registrazione di tutti gli atti privati (ad esempio, contratti preliminari), tramite l'approvazione di specifiche parti dedicate alle varie tipologie di atti. |
| **16.2** | **AMBITO SOGGETTIVO**<br>Il modello "RAP" per la richiesta di registrazione telematica degli atti privati può essere presentato:<br>• da una delle parti del contratto;<br>• dal rappresentante legale di una delle parti;<br>• dal mediatore;<br>• dagli intermediari abilitati. |
| **16.3** | **DATI RICHIESTI PER LA REGISTRAZIONE**<br>Per quanto concerne le modalità pratiche della registrazione, nel nuovo modello "RAP" è necessario indicare:<br>• la tipologia di contratto, se verbale o scritto;<br>• la durata del contratto, ovvero la sua natura a tempo indeterminato; |

| | |
|---|---|
| | • l'oggetto del contratto (bene mobile, bene immobile o universalità di beni);<br>• i dati del comodante;<br>• i dati del comodatario;<br>• i dati degli eventuali immobili oggetto del contratto.<br><br>La procedura consente di allegare in formato Tif (e/o Tiff e Pdf/A) la copia dell'atto da registrare, firmata dalle parti, ed eventuali altri documenti (come, per esempio, planimetrie e inventari). |
| **16.4** | **MODALITÀ DELLA REGISTRAZIONE**<br>Nella prima fase di applicazione (avviata il 20.12.2022), la registrazione tramite il modello "RAP" può essere effettuata dagli utenti e dagli intermediari esclusivamente mediante l'utilizzo dell'apposita procedura *web* resa disponibile gratuitamente nell'area riservata del sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate.<br>La presentazione telematica del modello, tuttavia, può essere effettuata anche presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate (purché non si tratti di soggetti obbligati alla registrazione telematica), presentando il modello "RAP" in formato cartaceo unitamente all'atto da registrare, sottoscritto dalle parti, ed agli eventuali allegati.<br><br>Con un ulteriore provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno approvate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nel modello e sarà reso disponibile il relativo prodotto di controllo. |
| **16.5** | **MODALITÀ DI PAGAMENTO**<br>Il sistema calcola in automatico le imposte (registro e/o bollo) dovute e consente di versarle contestualmente tramite addebito su conto corrente. |
| **17** | **CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE EDITRICI PER LA DISTRIBUZIONE DI QUOTIDIANI E PERIODICI - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE** |
| *segue* | Con la ris. Agenzia delle Entrate 22.12.2022 n. 79, è stato istituito il codice tributo "6998" per l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d'imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici per la distribuzione delle testate edite, di cui all'art. 67 del DL 73/2021 e al DPCM 26.10.2021.<br>L'importo del credito d'imposta spettante può essere consultato nella sezione "Cassetto fiscale", accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.<br><br>***Compilazione del modello F24***<br>In sede di compilazione del modello F24:<br>• il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati";<br>• nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA".<br><br>L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo riconosciuto dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria e comunicato all'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.<br><br>***Presentazione del modello F24***<br>Il modello F24 contenente la compensazione del credito d'imposta deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. |
| **18** | **CREDITO D'IMPOSTA ENERGIA E GAS - SPETTANZA ALLE ONLUS - CONDIZIONI** |
| | Con la risposta a interpello 14.12.2022 n. 586, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le ONLUS possono beneficiare dei crediti d'imposta previsti per i costi sostenuti per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas solo con riferimento alle "attività connesse" |

| | |
|---|---|
| | aventi natura commerciale, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina agevolativa.<br>In merito alle attività svolte dalle ONLUS, ai fini delle imposte sui redditi, sussiste infatti una netta distinzione tra "attività istituzionali" e "attività connesse".<br>Le "attività istituzionali" sono del tutto escluse dall'area della commercialità e sono conseguentemente irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi.<br>Le "attività connesse" mantengono invece la natura di attività commerciali, ma per espressa previsione normativa (art. 150 co. 2 del TUIR) non concorrono alla formazione del reddito imponibile.<br>Le ONLUS possono quindi fruire dei crediti d'imposta in esame relativamente ai costi per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas sostenuti con riferimento alle "attività connesse" aventi natura commerciale, nel rispetto degli ulteriori requisiti richiesti. |
| **19** | **EROGAZIONI LIBERALI A UN CONSORZIO CON QUALIFICA DI IMPRESA SOCIALE** |
| | Secondo la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 19.12.2022 n. 593, danno diritto alle detrazioni e alle deduzioni di cui all'art. 83 co. 1 e 2 del DLgs. 117/2017 (codice del Terzo settore) le erogazioni liberali in favore di un consorzio, non avente la forma di società, iscritto al Registro delle imprese nella sezione relativa alle "imprese sociali".<br>In base alla norma citata, infatti, tali agevolazioni sono riconosciute rispetto ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società. |
| **20** | **DETRAZIONI PER INTERVENTI "EDILIZI" - ERRATA INDICAZIONE DELLO SCONTO IN FATTURA** |
| | Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 5.12.2022 n. 581 è stato precisato che:<br>• qualora nella fattura sia stato indicato erroneamente lo sconto sul corrispettivo, *ex* art. 121 del DL 34/2020, non è possibile emettere una nota di credito a storno della fattura, in quanto non ricorre alcun presupposto tra quelli previsti dall'art. 26 del DPR 633/72 in considerazione del fatto che la fattura è corretta dal punto di vista fiscale, in quanto imponibile e IVA sono corretti (cfr. risposta a interpello Agenzia Entrate 20.7.2022 n. 385);<br>• qualora nella fattura non sia stato indicato lo sconto, *ex* art. 121 del DL 34/2020, il prestatore può comunque integrare la fattura originaria con un documento separato extra-fiscale, al solo fine di documentare il mancato pagamento della prestazione attraverso lo sconto e rilevare l'importo da saldare. Lo sconto, quindi, non deve necessariamente essere indicato nella fattura e può essere oggetto di accordo successivo all'emissione della stessa. |
| **21** | **NOTA DI CREDITO - ERRATA FATTURAZIONE - ISTANZA DI RIMBORSO DELL'IVA - AMMISSIBILITÀ** |
| | Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 16.12.2022 n. 592, sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito a una società che aveva erroneamente assoggettato a IVA i servizi prestati in qualità di *advisor* finanziario anziché considerarli esenti. |
| **21.1** | **IMPOSSIBILITÀ DI EMETTERE LA NOTA DI CREDITO**<br>L'errore di aliquota descritto è riconducibile alle ipotesi di variazione IVA *ex* art. 26 co. 3 del DPR 633/72. Nel caso di specie, tuttavia, non era più possibile l'emissione di una nota di credito, in quanto erano decorsi i 12 mesi dall'effettuazione dell'operazione. |
| **21.2** | **AMMISSIBILITÀ DELL'ISTANZA DI RIMBORSO** |

| | |
|---|---|
| | Poiché il soggetto passivo non ha proceduto a rettificare tempestivamente la fattura confidando nel contenuto di una risposta a interpello (ossia per motivi a lui non imputabili), è stata ammessa la possibilità di presentare istanza di rimborso *ex* art. 30-*ter* co. 1 del DPR 633/72. |
| **22** | **APPALTO - DIFFERENZIALE PER IL RIEQUILIBRIO ECONOMICO - ASSOGGETTAMENTO AD IVA** |
| | Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 15.12.2022 n. 587, è stato chiarito che è rilevante ai fini IVA il differenziale che una società deve versare a un'altra per il riequilibrio economico delle prestazioni rese in esecuzione di una gara d'appalto.<br>Tali somme di denaro assumono natura di integrazione del corrispettivo per l'appalto, dunque, risultano soggette ad IVA, con applicazione dell'aliquota già prevista per l'originario contratto di appalto. |

| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
|---|---|---|
| 12.1.2023 | Consegna Certificazioni per conguaglio | I dipendenti e i soggetti titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente possono comunicare al sostituto d'imposta i redditi percepiti nel 2022 in relazione a precedenti rapporti di lavoro, con consegna delle relative Certificazioni Uniche, al fine di considerarli nell'effettuazione del conguaglio complessivo di fine anno 2022. |
| 15.1.2023 | Assistenza fiscale per il 2023 | I sostituti d'imposta che intendono prestare assistenza fiscale in relazione alla presentazione dei modelli 730/2023 (relativi all'anno 2022) devono darne comunicazione ai propri dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi e titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente.<br>In assenza di comunicazione il sostituto d'imposta è tenuto solo all'effettuazione dei conguagli relativi ai modelli 730/2023 presentati ad un CAF-dipendenti, ad un professionista o direttamente dal contribuente. |
| 15.1.2023 | Trasmissione dati acquisti dall'estero | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:<br>• i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;<br>• in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.<br>La comunicazione non riguarda:<br>• le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;<br>• gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-*octies* del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione. |
| 16.1.2023 | Definizione liti fiscali pendenti in Cassazione | I soggetti che hanno liti tributarie pendenti alla data del 16.9.2022 presso la Corte di Cassazione possono definirle in maniera agevolata, ai sensi dell'art. 5 della L. 130/2022, a condizione che:<br>• l'Agenzia delle Entrate sia risultata soccombente in tutto o in parte;<br>• la lite abbia un valore non superiore a 100.000,00 o 50.000,00 euro, a seconda che l'Agenzia delle Entrate sia soccombente in tutto o in parte;<br>• alla data di presentazione della domanda non si sia ancora formato il giudicato.<br>Entro il termine in esame occorre, per ciascuna controversia:<br>• presentare la domanda di definizione, tramite l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate;<br>• effettuare il versamento del totale delle somme do- |

| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
|---|---|---|
| | | vute, al netto di quanto già versato in pendenza di giudizio. |
| 16.1.2023 | Presentazione dichiarazioni antimafia per contributo a fondo perduto per la crisi da COVID-19 | Le imprese operanti nel settore della ristorazione, nell'organizzazione di feste e nella gestione di piscine (codici ATECO 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2 e 96.09.05) devono inviare all'Agenzia delle Entrate, al fine di ricevere il contributo a fondo perduto per i soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le cui domande sono state presentate entro il 6.12.2022:<br>• le apposite dichiarazioni sostitutive ai fini della disciplina antimafia, qualora l'ammontare del contributo spettante sia superiore a 150.000,00 euro;<br>• utilizzando il modello approvato dalla stessa Agenzia;<br>• tramite PEC, anche mediante un intermediario delegato, all'indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it. |
| 16.1.2023 | Regolarizzazione saldo IMU 2022 | I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del saldo dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per il 2022, la cui scadenza del termine era il 16.12.2022, possono regolarizzare le violazioni applicando:<br>• la sanzione ridotta dell'1,5%;<br>• gli interessi legali dell'1,25% fino al 31.12.2022 e del 5% a decorrere dall'1.1.2023. |
| 16.1.2023 | Versamento IVA mensile | I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:<br>• liquidare l'IVA relativa al mese di dicembre 2022;<br>• versare l'IVA a debito.<br><br>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.<br>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. |
| 16.1.2023 | Versamento ritenute e addizionali | I sostituti d'imposta devono versare:<br>• le ritenute alla fonte operate nel mese di dicembre 2022;<br>• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di dicembre 2022 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.<br><br>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-*ter* del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate non è di almeno 500,00 euro. |
| 16.1.2023 | Versamento | I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte: |

| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
|---|---|---|
| | ritenute sui dividendi | • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre ottobre-dicembre 2022;<br>• corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre ottobre-dicembre 2022. |
| 16.1.2023 | Tributi apparecchi da divertimento | I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:<br>• sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;<br>• in relazione agli apparecchi e congegni installati a dicembre 2022. |
| 20.1.2023 | Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali | I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abilitati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel trimestre ottobre-dicembre 2022.<br>La comunicazione deve avvenire:<br>• in via telematica;<br>• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati. |
| 25.1.2023 | Presentazione modelli INTRASTAT | I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:<br>• relativi al mese di dicembre 2022, in via obbligatoria o facoltativa;<br>• ovvero al trimestre ottobre-dicembre 2022, in via obbligatoria o facoltativa.<br><br>I soggetti che, nel mese di dicembre 2022, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:<br>• i modelli relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;<br>• mediante trasmissione telematica.<br><br>Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. |
| 26.1.2023 | Regolarizzazione acconto IVA 2022 | I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trimestrali, che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva il versamento dell'acconto IVA dovuto per il 2022, la cui scadenza del termine era il 27.12.2022, possono regolarizzare la violazione applicando:<br>• la sanzione ridotta dell'1,5%;<br>• gli interessi legali dell'1,25% fino al 31.12.2022 e del 5% a decorrere dall'1.1.2023. |
| 30.1.2023 | Regolarizzazione omessi o infedeli modelli 770/2022 | I sostituti d'imposta possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l'omessa presentazione del modello 770/2022 (eventualmente suddiviso in tre parti). |

| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
|---|---|---|
| *segue* | | La regolarizzazione si perfeziona mediante:<br>• la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione omessa;<br>• la corresponsione delle previste sanzioni, ridotte ad un decimo del minimo.<br><br>Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare il modello 770/2022 infedele, presentato entro il 31.10.2022:<br>• mediante la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione integrativa;<br>• con la corresponsione delle previste sanzioni, ridotte ad un nono del minimo.<br><br>In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione. |
| 30.1.2023 | Registrazione contratti di locazione | Le parti contraenti devono provvedere:<br>• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di gennaio 2023 e al pagamento della relativa imposta di registro;<br>• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di gennaio 2023.<br><br>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.<br>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate. |
| 31.1.2023 | Presentazione autodichiarazione aiuti di Stato COVID-19 | I soggetti che hanno beneficiato delle misure di aiuto per l'emergenza COVID-19 devono presentare all'Agenzia delle Entrate l'autodichiarazione per il rispetto dei massimali degli aiuti di Stato.<br>L'autodichiarazione va presentata:<br>• mediante il servizio *web* disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate o attraverso i canali telematici della stessa;<br>• direttamente o tramite un intermediario abilitato.<br><br>In relazione ai soggetti che si sono avvalsi della definizione agevolata degli "avvisi bonari" relativi ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2017 e al 31.12.2018, se successivo al 31.1.2023, l'autodichiarazione deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.<br><br>Entro il termine in esame è possibile restituire volontariamente gli importi eccedenti i limiti dei previsti massimali, o sottrarli da aiuti successivamente ricevuti; se successivo al 31.1.2023, la restituzione deve avvenire entro il termine |

| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
|---|---|---|
| | | di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021. |
| 31.1.2023<br><br>*segue* | Versamento importi residui del modello 730/2022 | I dipendenti, i pensionati, i collaboratori coordinati e continuativi e i titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente devono versare:<br>• gli importi derivanti dalla liquidazione del modello 730/2022, che il sostituto d'imposta non ha potuto trattenere per incapienza delle retribuzioni, pensioni o compensi corrisposti;<br>• applicando gli interessi dello 0,4% mensile. |
| 31.1.2023 | Variazioni redditi dei terreni | I contribuenti titolari di redditi dominicali e agrari devono denunciare al competente ufficio provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate le variazioni dei redditi dei terreni verificatesi nell'anno 2022.<br>Il suddetto obbligo di denuncia non ricorre se le variazioni colturali sono desumibili dalle dichiarazioni relative all'uso del suolo presentate nel 2022 all'AGEA per ottenere l'erogazione dei contributi agricoli comunitari. |
| 31.1.2023 | Comunicazione spese sanitarie | I medici e altri professionisti sanitari, le farmacie e altre strutture sanitarie, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel semestre luglio-dicembre 2022, nonché ai rimborsi effettuati nel semestre luglio-dicembre 2022 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate:<br>• al Sistema Tessera sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze;<br>• ai fini della precompilazione dei modelli 730/2023 e REDDITI PF 2023.<br><br>Gli esercenti l'arte ausiliaria di ottico con codice attività 47.78.20 "Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia" (primario o secondario), oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono invece inviare i dati relativi alle spese sanitarie sostenute in tutto l'anno 2022. |
| 31.1.2023 | Versamento contributo revisori legali | I soggetti che all'1.1.2023 risultano iscritti nel Registro dei revisori legali, anche nella Sezione dei revisori inattivi, devono versare il contributo annuale per la tenuta del registro, relativo al 2023:<br>• pari a 35,00 euro;<br>• mediante pagamento elettronico tramite il servizio "PagoPA", direttamente dal sito della revisione legale o mediante le banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all'iniziativa. |
| 31.1.2023 | Versamento contributo amministratori giudiziari | I soggetti iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati o confiscati devono versare il contributo annuale per la tenuta dell'Albo:<br>• pari a 100,00 euro;<br>• mediante bonifico bancario.<br><br>L'attestazione del pagamento deve essere inviata al Ministero della Giustizia entro il 30.4.2023. |

| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
|---|---|---|
| 31.1.2023 | Comunicazione erogazioni liberali effettuate | I soggetti che nell'anno 2022 hanno effettuato erogazioni liberali per programmi culturali devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica:<br>• le proprie complete generalità, comprensive dei dati fiscali;<br>• l'ammontare delle erogazioni effettuate;<br>• i soggetti beneficiari. |
| 31.1.2023<br><br>*segue* | Comunicazione erogazioni liberali ricevute | I soggetti che nell'anno 2022 hanno ricevuto erogazioni liberali per progetti culturali devono comunicare al Ministero della Cultura:<br>• l'ammontare delle erogazioni ricevute;<br>• le generalità complete del soggetto erogatore;<br>• le "finalità" o "attività" per le quali le stesse sono state elargite, ovvero la riferibilità delle predette erogazioni ai compiti istituzionali. |
| 31.1.2023 | Credito d'imposta gasolio per autotrazione | Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d'imposta:<br>• in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione;<br>• con riferimento al trimestre ottobre-dicembre 2022.<br><br>Il credito d'imposta può essere:<br>• chiesto a rimborso;<br>• oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24. |
| 31.1.2023 | Dichiarazione e versamento IVA regime "OSS" | I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "OSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre ottobre-dicembre 2022 riguardante:<br>• le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello del prestatore;<br>• le vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo;<br>• talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti.<br><br>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.<br>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l'operazione. |
| 31.1.2023 | Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS" | I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di dicembre 2022 riguardante le vendite a distanza di beni importati:<br>• non soggetti ad accisa;<br>• spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; |

| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
|---|---|---|
| | | • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea.<br><br>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.<br><br>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione. |
| 31.1.2023 | Fatturazione imballaggi | I soggetti titolari di partita IVA devono emettere una fattura globale per tutte le consegne di imballaggi e recipienti effettuate nell'anno 2022 con obbligo di restituzione, ma non restituiti. |
| 31.1.2023 | Dichiarazione imposta di bollo virtuale | I soggetti autorizzati all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale, diversi da banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni e altri intermediari finanziari, devono presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione contenente i dati e le informazioni relative agli atti e ai documenti emessi nell'anno 2022, al fine di:<br>• liquidare l'imposta di bollo dovuta a saldo per l'anno 2022;<br>• procedere alla liquidazione provvisoria dell'imposta di bollo dovuta per l'anno 2023.<br><br>La presentazione della dichiarazione deve avvenire:<br>• utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate;<br>• esclusivamente mediante trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario. |
| 31.1.2023 | Dichiarazione imposta di bollo per atti trasmessi al Registro delle imprese | I soggetti iscritti al Registro delle imprese, diversi dagli imprenditori individuali e da quelli iscritti solo al REA, devono presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione:<br>• contenente il numero degli atti presentati nell'anno 2022 al Registro delle imprese su supporto informatico o mediante trasmissione telematica;<br>• al fine di liquidare l'imposta di bollo dovuta a saldo per l'anno 2022 e in acconto per l'anno 2023.<br><br>I soggetti autorizzati all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale devono ricomprendere gli atti in esame nell'apposita dichiarazione, sopra indicata. |
| 31.1.2023 | Autocertificazione per l'esclusione dal canone RAI per l'anno 2023 | Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un'apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta, in caso di:<br>• non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;<br>• non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura |

| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
|---|---|---|
| *segue* | | di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denunzia di cessazione dell'abbonamento radio-televisivo per "suggellamento".<br><br>L'autocertificazione va presentata:<br>• compilando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate;<br>• mediante spedizione in plico raccomandato senza busta, all'Agenzia delle Entrate, ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22, 10121, Torino;<br>• oppure mediante trasmissione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, o mediante posta elettronica certificata (PEC).<br><br>La presentazione dell'autocertificazione:<br>• entro il termine in esame ha effetto per l'intero anno 2023, ma potrebbe comportare la richiesta di rimborso dell'addebito in bolletta della prima rata del canone;<br>• dall'1.2.2023 ed entro il 30.6.2023, ha effetto solo per il secondo semestre 2023. |
| 31.1.2023 | Pagamento del canone RAI per l'anno 2023 non addebitato in bolletta | Le persone fisiche devono effettuare il pagamento del canone RAI relativo al 2023, mediante il modello F24, nei casi in cui:<br>• nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al pagamento del canone sia titolare di contratto di fornitura di energia elettrica delle tipologie con addebito in fattura;<br>• oppure si tratti di utenti per i quali l'erogazione dell'energia elettrica avviene nell'ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale.<br><br>Il pagamento può avvenire in unica soluzione, ovvero mediante suddivisione:<br>• in due rate semestrali, scadenti il 31.1.2023 e il 31.7.2023;<br>• oppure in quattro rate trimestrali, scadenti il 31.1.2023, il 30.4.2023, il 31.7.2023 e il 31.10.2023. |